Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Sabato, 6 marzo 1926** **Numero 54**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonimo libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana Stamperia Reale, Maglione e Strini Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L. Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T. a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 613.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 324.

Nuova denominazione del Regio istituto nazionale per le industrie tessili, in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 settembre 1922, n. 1449, che riordina il Regio istituto nazionale per le industrie tessili di Napoli;

Vista la deliberazione in data 15 dicembre 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto nazionale per le industrie tessili di Napoli assume la nuova denominazione di « Regio istituto nazionale per le industrie tessili Benito Mussolini », in Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 26. — COOP.

Numero di pubblicazione 614.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1926, n. 328.

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella frazione Praja del comune di Ajeta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 21 ottobre 1923, e 1° novembre 1925 del Consiglio comunale di Ajeta, con le quali si chiede la istituzione di un separato ufficio di conciliazione per la frazione Praja, con sede in Praja e con giurisdizione sul territorio della frazione stessa;

Visti i rapporti 6 agosto, 15 novembre 1924 e 19 dicembre 1925, nn. 2372, 3510 e 4287, del primo presidente della Corte di appello di Catanzaro, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale, propone la istituzione di detto ufficio;

Visti gli articoli 1 della legge 16 luglio 1892, n. 261, e 1° del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in Praja, frazione del comune di Ajeta, un ufficio separato di conciliazione, con giurisdizione sul territorio della frazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 32. — COOP.

Numero di pubblicazione 615.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 327.

Disposizioni per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1395, sulla istituzione dei circoli d'ispezione del Genio civile e sulla riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto Reale 7 luglio 1925, n. 1173, sull'istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole; e il decreto Reale 15 agosto 1925, n. 1636, sulla costituzione dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2299, recante provvedimenti sul l'organizzazione degli uffici per l'esecuzione d'opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pubblicazione da farsi, a termini dell'art. 9, quinto e sesto comma, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, è disposta dai Provveditori alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole e dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli relativamente alle domande di derivazione e utilizzazione d'acque pubbliche la cui presa e restituzione ricadano nel territorio dei rispettivi compartimenti.

Dell'ordinanza di pubblicazione è trasmessa immediatamente copia al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Sentito il Comitato tecnico amministrativo i Provveditori alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole e l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli provvedono sulle domande di riconoscimento di utenze d'acque pubbliche, quando non vi siano opposizioni.

Art. 3.

Col decreto di concessione dell'acqua pubblica possono essere dichiarate applicabili a tutti gli effetti, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le disposizioni del l'art. 25 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, anche per le piccole derivazioni a scopo irriguo che interessino il Mezzogiorno e le Isole, quando presentino uno speciale interesse pubblico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 30. — COOP.

Numero di pubblicazione 616.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 340.

Esenzione tributaria dei redditi delle Società di navigazione americane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 587, che dà facoltà al Governo di accordare l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile agli armatori stranieri, sulla base del principio della reciprocità di trattamento;

Visto il decreto Reale 11 giugno 1925, n. 891, che accorda l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile ai redditi derivanti dal traffico delle navi americane nei porti italiani;

Considerata l'opportunità di definire in modo autentico la portata e l'applicazione di detto decreto Reale 11 giugno 1925, n. 891, in guisa da assicurare la perfetta reciprocità di trattamento con il paragrafo 213 (*b*) (8) del « Revenue Act of 1921 » degli Stati Uniti di America che regola la concessione del corrispondente esonero dalla « income tax » per redditi ricavati da società e cittadini stranieri con l'esercizio di navi battenti bandiere estere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Società costituite negli Stati Uniti e i cittadini degli Stati Uniti non domiciliati in Italia, esercenti il traffico marittimo nei porti italiani con navi battenti bandiera degli Stati Uniti sono esenti (con effetto retroattivo al 1° gennaio 1921) dall'imposta di ricchezza mobile (income tax) sui redditi provenienti esclusivamente da tale traffico, a condizione che gli Stati Uniti esentino egualmente dalla « income tax » (imposta di ricchezza mobile) i redditi producentisi negli Stati Uniti e di Società italiane, derivanti esclusivamente dall'esercizio di una o più navi battenti bandiera italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 48. — COOP.

Numero di pubblicazione 617.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2580.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle espropriazioni dei beni immobili di proprietà privata necessarie per la costituzione del nuovo campo di aviazione di « Bresso » in provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella soprarichiamata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, le opere e le espropriazioni dei beni immobili di proprietà privata necessarie per la costituzione del nuovo campo di aviazione di « Bresso » (provincia di Milano) che sorgerà nelle zone di territorio indicate e graficamente delimitate nell'unito piano particellare catastale e cioè:

Zona *A*: in territorio del comune di Bresso (superficie mq. 747,261 circa).

Zona *B*: in territorio del comune di Cinisello (superficie mq. 287,020 circa).

Zona *C*: in territorio del comune di Balsamo (superficie mq. 7,080 circa).

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

Le espropriazioni saranno compiute nel termine di un anno dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 35. — COOP.

Numero di pubblicazione 618.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2582.

Emissione di speciali francobolli da servire per il pagamento delle tasse stabilite per il trasporto aereo degli effetti postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;
Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691, che autorizza l'istituzione della linea aerea commerciale Torino-Trieste;
Riconosciuta la necessità di provvedere all'emissione di speciali francobolli che rappresentino il pagamento anticipato delle tasse stabilite pel trasporto aereo degli effetti postali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli da centesimi 60, da L. 1, da L. 1.50 e da L. 5, da servire pel pagamento anticipato delle tasse stabilite per il trasporto aereo degli effetti postali.

Art. 2.

I francobolli speciali di cui all'articolo precedente sono di formato rettangolare, stampati a sistema tipografico su carta bianca e recante in filigrana coroncine Reali. La vignetta dei francobolli stessi misura mm. 22 in altezza e mm. 38 in larghezza. Essa è racchiusa in semplice cornicetta e comprende:

a) nella parte sinistra un medaglione ovale, contenente la Nostra effigie, a capo scoperto, rivolto a sinistra. La cornice di tale medaglione è traversata da fregi e porta, a metà dei due lati, la leggenda « Fert ».

Sotto la cornice i francobolli recano l'indicazione del valore:

b) nella restante parte figura: superiormente, la leggenda « Regno d'Italia » in carattere stampatello. Nel settore centrale lo scudo Sabaudo con la corona contornata da fregi. Inferiormente la leggenda « Posta aerea » in carattere grassetto.

Il fondo della vignetta è a fine tratteggio orizzontale.

I singoli tagli hanno i sotto indicati colori:
1° il bleu nero pel francobollo da cent. 60;
2° il bleu speciale pel francobollo da L. 1;
3° il giallo cupo pel francobollo da L. 1.50;
4° il verde pel francobollo da L. 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 38. — COOP.

Numero di pubblicazione 619.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2576.

Erezione in Ente morale della Pia istituzione per la cura degli scrofolosi, in Lissone.

N. 2576. R. decreto 20 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia istituzione per la cura degli scrofolosi, in Lissone, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 620.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2577.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio maschile Filippo Pacifici », in Ascoli Piceno.

N. 2577. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Orfanotrofio maschile Filippo Pacifici », con sede nel comune di Ascoli Piceno, viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità con separata gestione ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 621.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2574.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Marco Pedrali, in Castrezzone.

N. 2574. R. decreto 20 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Marco Pedrali, in Castrezzone, viene eretto in Ente morale ed è approvato la statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 622.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2575.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia Pietro Mengarini, in Roma.

N. 2575. R. decreto 20 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Pietro Mengarini, in Roma, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 623.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 291.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Scuola complementare comunale G. Carducci, in Spilimbergo.

N. 291. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Scuola complementare comunale G. Carducci, in Spilimbergo, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 624.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 292.

Erezione in Ente morale della Fondazione scolastica Ugo Morganti, presso il Regio ginnasio Franchi, in Veroli.

N. 292. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica Ugo Morganti, presso il Regio ginnasio Franchi, in Veroli, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 625.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 293.

Erezione in Ente morale della Società « Canottieri Baldesio », in Cremona.

N. 293. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Società « Canottieri Baldesio », in Cremona, e sono approvati lo statuto ed il regolamento relativi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 626.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 318.

Modificazione allo statuto della « Fondazione Elena di Savoia » per i figli dei ferrovieri morti o resi invalidi in servizio ferroviario o militare durante la guerra.

N. 318. R. decreto 11 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, viene approvata la deliberazione 30 maggio 1925 del Consiglio amministrativo della « Fondazione Elena di Savoia » per i figli dei ferrovieri morti o resi invalidi in servizio ferroviario o militare durante la guerra, con cui viene modificato l'art. 5 dello statuto organico dell'Ente, relativo alla composizione del Consiglio amministrativo stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1926.

Riduzione del saggio degli interessi dei buoni del Tesoro ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1918, n. 568;
Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1926, che modifica gli interessi dei buoni ordinari;

Decreta:

A partire dall'8 marzo 1926 e fino a nuova disposizione, l'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi nella misura di L. 4 e centesimi 25 per cento in ragione annua;

Per i buoni con scadenza da sei a otto mesi nella misura di L. 4 e centesimi 75 per cento in ragione annua;

Per i buoni con scadenza da nove a dodici mesi nella misura di L. 5 per cento in ragione annua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 marzo 1926.

Il Ministro: Volpi.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Tocco Casauria (Chieti), di Giaglione (Torino) e di Mercato San Severino (Salerno).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tocco Casauria, in provincia di Chieti.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Tocco Casauria, ha, da tempo, svolto, in aperto contrasto ai sentimenti della popolazione, azione di faziosa ostilità alle correnti politiche nazionali. Tale atteggiamento ha determinato, nell'ambiente locale, un deciso movimento

di reazione, che, mentre ha reso anormale il funzionamento della rappresentanza municipale per lo stato di grave disagio in cui essa è venuta a trovarsi, minaccia, d'altro canto, data la tensione degli animi, di dar luogo a pericolosi perturbamenti.

Poichè la cennata situazione richiede, a tutela dell'ordine pubblico e degli interessi del Comune, eccezionali provvedimenti, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale, e alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tocco Casauria, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gaetano Bonanni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giaglione, in provincia di Torino.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Giaglione, ha accertato il deplorevole abbandono dei servizi pubblici: fra l'altro, la distribuzione dell'acqua per irrigazione dà luogo a favoritismi, i ruoli delle prestazioni d'opera per la manutenzione stradale vengono compilati ed applicati con criteri irregolari e partigiani, mentre la mancanza di ogni controllo sui relativi lavori, ha ridotto le strade quasi impraticabili.

Ogni doverosa tutela del patrimonio dell'Ente viene negletta: i pascoli danno un reddito inferiore all'onere che ne deriva al Comune pel pagamento delle imposte, i boschi non possono essere sfruttati per mancanza di vie praticabili di accesso.

L'atteggiamento ostile alle correnti politiche nazionali, palesemente ostentato dagli amministratori ha determinato, d'altro canto, nell'ambiente locale, un diffuso movimento di reazione, che minaccia di dar luogo a gravi conseguenze.

In tale stato di cose dopo che l'autorità politica locale, a tutela degli interessi della civica azienda, ha affidato ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò appunto provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giaglione, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vincenzo Campo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

MAESTA',

L'atteggiamento assunto dall'Amministrazione comunale di Mercato San Severino e in particolar modo dal sindaco, ha suscitato in seno al partito da cui essa, nel maggio del 1923, trasse origine, aspri dissensi e contrasti, che sono andati a mano a mano accentuandosi, rendendo anormale il funzionamento della rappresentanza elettiva, e determinando una situazione assai tesa e preoccupante per il mantenimento dell'ordine pubblico.

La necessità di evitare e prevenire le gravi conseguenze che dalla tensione degli animi potrebbero derivare e quella di ristabilire la normalità dell'Amministrazione, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Leandro Pace è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1926.

Revoca della nomina ad agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4081, col quale venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale presso la Borsa dei valori di Torino quale agente di cambio in soprannumero il signor Aymini Giulio;

Vista la domanda 13 ottobre 1925, con la quale detto signor Aymini Giulio rassegna le sue dimissioni da agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 13 ottobre 1925 è revocata l'autorizzazione conferita al signor Aymini Giulio a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa dei valori di Torino.

Roma, addì 3 marzo 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1926.

Approvazione della tariffa n. 22, per l'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia immediata, da adottarsi dalla Società italiana di assicurazioni « Atlante », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Considerato che con decreti Ministeriali 19 settembre 1925, 26 dicembre 1925 e 28 gennaio 1926, la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni, anonima « Atlante », capitale sociale L. 15,000,000, versato L. 4,500,000, sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare la assicurazione e riassicurazione sulla durata della vita umana, e sono state approvate le condizioni generali di polizza, ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda della Società intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa di premi per un nuovo tipo di contratto;

Viste le basi tecniche e la tariffa dei premi puri;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, nel testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di premi lordi adottata dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni, anonima « Atlante », capitale sociale L. 15,000,000, versato L. 4,500,000, con sede in Milano:

Tariffa n. 22 per l'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia immediata, pagabile a rate annuali posticipate.

Roma, addì 2 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1926.

Approvazione di tariffe della « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona, per forme di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i precedenti;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visti i decreti Ministeriali 12 luglio 1924, 13 febbraio 1925, 19 settembre 1925, 28 gennaio 1926, con i quali la « Società cattolica di assicurazione », anonima cooperativa, con sede in Verona, venne autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana e vennero approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa predetta per ottenere la approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe per altri contratti di assicurazione sulla vita umana;

Viste le basi tecniche e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Viste le condizioni di polizza;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, secondo gli esemplari debitamente autenticati, le seguenti tariffe di premi lordi e le relative condizioni di polizza adottate dalla « Società cattolica di assicurazione », anonima cooperativa a capitale illimitato, con sede in Verona:

Tariffa « Categ. *B* » per l'assicurazione a premio annuo temporaneo di rendita differita pagabile a rate mensili posticipate, a partire da un termine prestabilito in caso di vita dell'assicurato, con restituzione, in caso di premorienza, di tutti i premi pagati, e in caso di morte dopo il termine, di un numero di premi pari all'eventuale eccesso del numero dei premi pagati meno uno sul numero delle annualità di rendita interamente godute.

Tariffa « Categoria 2 *g* » per l'assicurazione mista a premio annuo temporaneo raddoppiato dopo i primi cinque anni, di una somma pagabile ad un termine prestabilito, in caso di vita dell'assicurato, od immediatamente in caso di premorienza.

Roma, addì 2 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1926.

Approvazione delle tariffe dei contributi per l'anno 1926 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduta la legge 24 marzo 1921, n. 297, concernente modificazioni al decreto-legge precitato;

Veduto il decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, che reca modificazioni al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e alla legge 24 marzo 1921, n. 297;

Veduto il titolo secondo, capo terzo, del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, numero 1889, per la esecuzione delle leggi predette;

Veduto il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367, recante modificazioni al regolamento precitato;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, recante provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi per l'anno 1926 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nelle tabelle annesse al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

Le proprietà delle provincie di Avellino, Belluno, Campobasso, Catania, Foggia, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Napoli, Parma, Pisa, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Siracusa, Spezia, Taranto, Treviso, Udine e Venezia sono esenti da contributo per l'anno 1926.

Art. 3.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla col. 4 della tabella annessa (gruppo II).

Art. 4.

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923, numero 432, è per ciascuna Provincia quello stabilito nella colonna 5ª della tabella annessa (gruppo II).

Roma, addì 27 febbraio 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Tariffe dei contributi per l'anno 1926 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

GRUPPO I. — Tariffe per estensione e colture (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, modificati dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e art. 18, lett. *a*, del regolamento 24 novembre 1918, n. 1889), applicabili alle provincie di Massa-Carrara e Torino per le proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo *comprendenti l'aggio esattoriale* riferiti a 1 ettaro di terreno
1	2	3
		Lire
	TARIFFA N. 1. — **Provincia di Massa-Carrara.**	
I	Seminativo arborato - Seminativo irriguo - Seminativo arborato irriguo - Orto irriguo - Agrumeto - Vigneto - Oliveto	5,60
II	Seminativo semplice - Prato arborato - Prato irriguo - Prato arborato irriguo - Canneto	2.24
III	Prato semplice - Pascolo - Pascolo arborato - Pascolo cespugliato	0.84
IV	Castagneto da frutto - Bosco d'alto fusto - Bosco ceduo - Bosco misto	0.40
V	Incolto produttivo	0.17
	Il saggio della voce V si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	
	TARIFFA N. 2. — **Provincia di Torino.**	
I	Seminativo arborato - Seminativo irriguo - Vigneto - Frutteto - Orto - Giardino	3.90
II	Seminativo semplice - Prato arborato irriguo - Prato arborato - Prato irriguo - Canneto	1.57
III	Prato semplice	0.40
IV	Bosco ceduo - Bosco misto - Bosco d'alto fusto	0.20
V	Pascolo - Incolto produttivo	0.04
	Il saggio della voce V si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e tramvie.	

GRUPPO II. — Tariffe per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, modificati dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e art. 18, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta dei terreni, con estimo inferiore o uguale a L. 500, delle provincie di Massa-Carrara e Torino e a tutte le proprietà delle altre Provincie.

1	2	3	4	5
Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
1	Prov. di Alessandria	1,49	1,36	5
2	Id. Ancona	5,19	3,98	9
3	Id. Aquila	2,85	0,50	3
4	Id. Arezzo	6,84	2,55	7
5	Id. Ascoli Piceno	3,73	1,68	5
6	Id. Avellino	—	—	—
7	Id. Bari	1,52	1,29	5
8	Id. Belluno	—	—	—
9	Id. Benevento	1,70	0,92	3
10	Id. Bergamo	2,38	1,59	5
11	Id. Bologna	2,46	2,47	7
12	Id. Brescia	1,93	1,47	5
13	Id. Cagliari	2,07	0,31	3
14	Id. Caltanissetta	2,28	0,83	3
15	Id. Campobasso	—	—	—
16	Id. Caserta	0,95	1,01	5
17	Id. Catania	—	—	—
18	Id. Catanzaro	1,90	0,46	3
19	Id. Chieti	2,09	0,06	3
20	Id. Como	3,75	2,02	7
21	Id. Cosenza	2,20	0,42	3
22	Id. Cremona	0,92	1,71	5
23	Id. Cuneo	1,06	0,84	[illegible]
24	Id. Ferrara	0,73	0,76	3
25	Id. Firenze	2,06	1,07	5
26	Id. Foggia	—	—	—
27	Id. Forlì	4,50	2,76	7
28	Id. Genova	—	—	—
29	Id. Girgenti	1,18	0,45	3
30	Id. Grosseto	1,76	0,34	3
31	Id. Imperia	—	—	—
32	Id. Lecce	—	—	—
33	Id. Livorno	—	—	—
34	Id. Lucca	2,01	0,97	3
35	Id. Macerata	1,37	0,58	3
36	Id. Mantova	1,22	1,73	5
37	Id. Massa Carrara	4,35	1,39	5

Segue: GRUPPO II. — Tariffe per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, modificati dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e art. 18, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabili alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni, con estimo inferiore o uguale a L. 500, delle provincie di Massa-Carrara e Torino e a tutte le proprietà delle altre Provincie.

1	2	3	4	5
Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
38	Prov. di Messina	2,74	1,01	5
39	Id. Milano	2,12	3,71	9
40	Id. Modena	0,96	0,79	3
41	Id. Napoli	—	—	—
42	Id. Novara	1,36	0,96	3
43	Id. Padova	0,59	0,72	3
44	Id. Palermo	1,66	1,06	5
45	Id. Parma	—	—	—
46	Id. Pavia	1,71	2,04	7
47	Id. Perugia	5,70	2,18	7
48	Id. Pesaro-Urbino	5,96	2,42	7
49	Id. Piacenza	1,57	0,91	3
50	Id. Pisa	—	—	—
51	Id. Potenza	1,18	0,23	3
52	Id. Ravenna	0,41	1,75	5
53	Id. Reggio Calabria	—	—	—
54	Id. Reggio Emilia	0,82	0,76	3
55	Id. Roma	0,93	0,50	3
56	Id. Rovigo	—	—	—
57	Id. Salerno	—	—	—
58	Id. Sassari	1,29	0,19	3
59	Id. Siena	1,40	0,42	3
60	Id. Siracusa	—	—	—
61	Id. Sondrio	2,56	0,41	3
62	Id. Spezia	—	—	—
63	Id. Taranto	—	—	—
64	Id. Teramo	2,20	0,77	3
65	Id. Torino	1,72	0,75	3
66	Id. Trapani	0,62	0,31	3
67	Id. Treviso	—	—	—
68	Id. Udine	—	—	—
69	Id. Venezia	—	—	—
70	Id. Verona	0,66	0,63	3
71	Id. Vicenza	1,88	1,54	5

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1926.
Caratteristiche delle obbligazioni delle Venezie 3.50 per cento netto (seconda serie).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, concernente il pagamento dei danni di guerra mediante speciali obbligazioni del Debito pubblico, denominate « Obbligazioni delle Venezie »;

Veduto il decreto Reale 16 dicembre 1923, n. 2845, che stabilisce le norme per l'esecuzione del decreto-legge anzidetto;

Veduto il R. decreto 11 ottobre 1925, n. 1831, che autorizza l'emissione della seconda serie di obbligazioni delle Venezie con decorrenza dal 1° luglio 1925;

Determina:

Art. 1.

Le obbligazioni delle Venezie al portatore 3.50 % netto a premi e rimborsabili in 25 anni, di *seconda serie*, create in virtù del R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, sono stampate su carta filigranata bianca conforme ai modelli, muniti di visto di approvazione, allegati al presente decreto, e hanno gli stessi segni e distintivi caratteristici delle obbligazioni della *prima serie*, di cui al precedente decreto del 17 gennaio 1924, salvo le seguenti differenze.

Le dette obbligazioni hanno una serie di *quarantasei cedole* semestrali fino alla scadenza 1° luglio 1948.

Il fondo delle obbligazioni, titolo e cedole, sulla parte anteriore, è a disegno moirè e in *tinta granata* per tutti i tagli.

Tutti i titoli da emettersi recheranno le firme seguenti, a fac-simile: Il direttore generale: « N. Cirillo »; Il capo di divisione « B. Borgia »; V. per la Corte dei conti: « Cialente ».

Dei quattro ordini di cedole posti inferiormente al corpo principale del titolo, il primo è di sei cedole soltanto, gli altri tre di dieci cedole ciascuno.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: D'Alessio.

DECRETO PREFETTIZIO 1° marzo 1926.
Rimozione dalla carica del sindaco di San Giovanni di Manzano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Ritenuto che da una inchiesta all'uopo disposta è risultato che il signor conte Raimondo De Puppi, sindaco di San Giovanni di Manzano, il giorno 6 febbraio 1926 in una riunione tenuta nella casa del signor dott. Domenico Dorigo, sindaco di Manzano, ha fatto gravissime dichiarazioni ed ha propalato notizie false e tendenziose sull'atteggiamento e sulla probabile azione di note personalità politiche, a tacere delle quali non si è peritato di attribuire il proposito di eseguire pericolose manovre politiche;

Ritenuto che dette notizie sono tali da provocare allarme nel pubblico e da turbare gravemente l'ordine pubblico;

Ritenuto che il conte De Puppi, non solo ha mancato ai suoi precisi obblighi di ufficiale del Governo e di autorità di pubblica sicurezza, ma col suo contegno ha concorso, anzi, a rendere particolarmente difficili le condizioni dell'ordine pubblico in questa Provincia, per la ripercussione che le notizie false da lui propalate hanno nell'intero Friuli;

Veduti gli articoli 149 della vigente legge comunale e provinciale e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923;

Decreta:

Il signor conte Raimondo De Puppi, sindaco di San Giovanni di Manzano, è rimosso dalle sue funzioni, per gravi motivi di ordine pubblico.

Il conte De Puppi non potrà essere rieletto alla carica di sindaco per il periodo di un anno.

Il Sottoprefetto di Cividale è incaricato della esecuzione del presente decreto ed in particolare curerà che il sindaco rimosso faccia subito la consegna dell'ufficio all'assessore anziano.

Udine, addì 1° marzo 1926.

Il Prefetto: Umberto Ricci.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 4 corrente, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160, circa la costituzione in Ente unico, sotto il nome di « Istituto professionale di S. Michele », del Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma, del Regio museo artistico industriale e dell'Ospizio di S. Michele in Roma.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 4 corrente, ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 febbraio 1926, n. 207, per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113.

Autorizzazione a mettere in vendita l'acqua minerale naturale « Meo ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° febbraio 1926, è autorizzata la vendita anche con aggiunta di gas acido carbonico, dell'acqua minerale naturale « Meo », che sgorga dalla fonte Gobinia in Gavignano (Roma).

Le bottiglie della predetta acqua gasate artificialmente saranno contrassegnate con etichette simili a quello allegate al decreto Ministeriale in data 28 febbraio 1923, n. 7, nelle quali sulla prima colonna di destra, immediatamente al disotto dei risultati dell'analisi batteriologica è inserita la frase « Con aggiunta di gas acido carbonico naturale » a caratteri alti mm. 2.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 18 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di settembre 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
20190	91020	Fiorillo Vincenzo	« Senza veli ». - Rivista in 3 atti. — I tre Tony - Pagliaccetti - Danza della notte - Sei tu? - Danza delle roulette - Ashament - Intermezzo atto secondo.	Fiorillo Vincenzo	Inedita. — Rappresentata la prima volta all' «Odeon» di Torino il 3 settembre 1925.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
			. . . .		
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
20189	91013	Montesano Vincenzo	« Pierrot sotto la neve ». - Canzone fox-trot.	Montesano Enrico	15 giugno 1925. — Eseguita la prima volta al teatro « Dal Verme » a Milano il 15 giugno 1925.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 27 ottobre 1925.

Il Direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 50

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	92 09	Belgio	113 35
Londra	120 709	Olanda	9 99
Svizzera	479 95	Pesos oro (argentino)	22 95
Spagna	351 58	Pesos carta (argent.)	10 10
Berlino	5 94	New-York	24 809
Vienna (Shilling)	3 515	Belgrado	44 25
Praga	73 90	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 90	Russia	128 123
Dollaro canadese	24 80	Oro	479 85

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 025
	3.50 % » (1902)	64 —
	3 00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 50

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione.

Il liquidatore della società anonima « Istituto italiano di assicurazioni commerciali » con sede in Roma, ha depositato il bilancio di liquidazione al 31 dicembre 1924, nella cancelleria del Tribunale civile di Roma, in data 9 aprile 1925 (n. 2615 del registro d'ordine, annotato al n. 379-18 del registro delle società, fascicolo 435-18) ed ha inoltrato a questo Ministero domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società medesima a garanzia degli assicurati nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, addì 2 gennaio 1926.

p. Il Ministro: G. CALAMANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione delle obbligazioni della strada ferrata Lucca-Pistoia (emissione 1860).

Le obbligazioni della strada ferrata Lucca-Pistoia, emissione 1860, del capitale nominale ciascuna di lire toscane 500 pari a lire italiane 420, attualmente vigenti, emesse in forza dell'art. 1 (lettera *a*) del decreto del Governo della Toscana 10 febbraio 1860, n. 71, passate a carico del Governo italiano con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (serie 2ª), rimaste prive di cedole colla scadenza 1° marzo 1926, saranno cambiate con altre nuove aventi lo stesso numero d'iscrizione e munite di una serie di trenta cedole: dal n. 133 per la scadenza al 1° settembre 1926, al n. 162 per la scadenza al 1° marzo 1941.

Le vecchie obbligazioni potranno essere presentate dopo il 15 marzo 1926, alla Direzione generale del debito pubblico direttamente oppure a mezzo delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma.

I titoli debbono essere descritti in ordine progressivo di numero d'iscrizione su apposita domanda in carta semplice, datata e sottoscritta dal richiedente in modo chiaro ed intelligibile, col nome, cognome, paternità ed indirizzo. All'atto del deposito verrà rilasciata agli esibitori apposita ricevuta.

Per i diritti di bollo sui nuovi titoli verranno applicate sulle domande tante marche da bollo da lire una quanti sono i titoli presentati.

Gli esibitori delle obbligazioni dovranno apporre sulle medesime la propria firma sotto la dichiarazione di eseguito annullamento.

La consegna delle nuove obbligazioni verrà fatta a mezzo delle sezioni di Regia tesoreria presso gli stabilimenti della Banca d'Italia, nei capoluoghi di Provincia, contro restituzione della ricevuta rilasciata all'atto del deposito.

Roma, 5 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO. — *Il capo divisione*: SINIBALDI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dall'8 al 14 marzo 1926, è stata fissata in L. 481, rappresentanti 100 dazio nominale e 381 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

SEGRETERIA

Esito del concorso per 25 quadri riproducenti episodi della guerra italo-austriaca 1915-18.

Il 7 gennaio 1926 si è riunita la Commissione per l'esame dei quadri presentati dai concorrenti nel termine stabilito dal bando di concorso pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1925.

La Commissione era presieduta dal ten. col. di Stato Maggiore Geloso cav. uff. Carlo, capo della segreteria della Commissione suprema di difesa, e composta dai seguenti membri: colonnello Cesari comm. Cesare, per il Ministero della guerra; cap. di corvetta Castagna cav. Luigi per il Ministero della marina; maggiore arma aeronautica Pastore cav Giulio Roberto, per il Ministero della aeronautica; comm Attilio Rossi per il Ministero della pubblica istruzione; prof. G. Aristide Sartorio e prof. Adolfo De Carolis per la Direzione generale delle belle arti.

La Commissione ha preso in esame i 63 bozzetti presentati dai concorrenti e rispondenti alle norme stabilite dal bando di concorso: ha prescelto per la riproduzione, con annesso premio di L. 2700, i seguenti quadri:

Episodio n. 4 del pittore Luperini Cafiero
» » 12 » » Cenni Italo
» » 17 » » Pisani Vittorio
» » 18 » » Pisani Vittorio
» » 20 » » Berardi Romeo
» » 22 » » Annibali Odoardo
» » 23 » » Carminiani Francesco

Ha inoltre, assegnato un premio d'incoraggiamento di L. 750 caduno ai seguenti 10 quadri:

Episodi nn. 5, 7, 10, 16, del pittore Buzzelli Giuseppe.
Episodi nn. 15, 19, 20, del pittore Lallich Giuseppe.
Episodio n. 13, del pittore Ciotti Giuseppe.
Episodio n. 18, del pittore Greganti Guido.
Episodio n. 22, del pittore Pranzetti Augusto.

Dalla data di pubblicazione del presente comunicato decorre il termine di un mese per il ritiro dei quadri non prescelti per la riproduzione, a mente dell'art 6 del programma di concorso.

Il capo della segreteria della C. S. D.
Presidente del concorso:
Ten. col. di S. M. GELOSO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.